



Corte di Appello di Firenze

Decr. Nr 338\2022

Firenze, 25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE

Rilevato che il Presidente del Tribunale di Livorno ha avanzato richiesta di supplenza infradistrettuale ai sensi dell'art. 66 della Circolare CSM 26 giugno 2018 P 11315\2018 in relazione al posto tabellare di giudice delegato ai fallimenti e alle procedure concorsuali;

rilevato che il Dirigente ha motivato la propria richiesta con la difficile situazione organizzativa in cui versa il Tribunale di Livorno, il quale, alla data odierna, presenta la scopertura di organico pari al 19%, essendo attualmente vacanti i posti di 4 dei 23 giudici previsti, equamente suddivisi tra la sezione civile e la sezione penale;

rilevato che dal mese di novembre 2021 la dott.ssa Simona CAPURSO –giudice assegnata alla sezione civile- è stata applicata in via extradistrettuale alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea del Tribunale di Napoli, per la durata di 18 mesi, suscettibile di rinnovo per ulteriori 6 mesi;

rilevato che nei primi giorni del mese di settembre 2022 la dott.ssa Sara MAFFEI –giudice del lavoro- è entrata nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, e che tale assenza temporanea è stata "coperta" da una supplenza interna all'Ufficio;

rilevato che il dott. Carlo CARDI –giudice assegnato alla sezione civile- ha già formalmente presentato la richiesta di essere collocato a riposo a decorrere dal giorno 11 gennaio 2023, e che il 25 aprile 2023, la Presidente della sezione civile, dott.ssa Maria SAMMARCO, sarà collocata a riposo per raggiunti limiti di età;

rilevato che il dott. Luigi NANNIPIERI –magistrato di sesta valutazione di professionalità e assegnato alla sezione civile- è stato trasferito, con delibera del CSM alla Corte di Appello di Firenze, e che pertanto lascerà presumibilmente il Tribunale di Livorno entro l'anno corrente;

rilevato che con deliberazione del 6 luglio 2022 il CSM ha nominato il dott. Franco PASTORELLI- giudice delegato ai fallimenti e alle procedure concorsuali- componente titolare della Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 01/12/2021, con conseguente esonero dalle funzioni giurisdizionali a far data dalla prima seduta della citata Commissione esaminatrice, già svolta in data 11/07/2022;

rilevato che il Presidente del Tribunale di Livorno evidenzia come "(omissis) l'interpello diramato tra i magistrati dell'ufficio per la supplenza interna nel ruolo del giudice delegato ai fallimenti e alle procedure concorsuali ha dato esito negativo, e che la descritta situazione rende oltremodo difficoltoso il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in specie nel settore civile. In particolare, desta notevole preoccupazione la scoperta dell'**UNICO** posto di giudice delegato ai fallimenti e alla procedure concorsuali, trattandosi di ruolo riguardante non solo affari di elevata delicatezza e di vaste ricadute sociali, ma che, anche a causa delle novelle legislative di recente entrate in vigore, richiede un'alta specializzazione del giudice, qualità che allo stato nessun magistrato di quelli rimasti in servizio possiede e che comporterebbe, pertanto, un lungo periodo di formazione mirata (omissis)";

rilevato che, da informazioni del Dirigente del Tribunale di Livorno, sul ruolo del giudice delegato attualmente pendono 397 procedure di fallimento, 25 istanze di fallimento e 11 concordati preventivi e amministrazioni controllate;

ritenuto che la richiesta avanzata dal Presidente del Tribunale di Livorno deve trovare accoglimento, essendo documentato un depauperamento dell'organico dell'Ufficio giudiziario nei prossimi sei mesi che non può essere fronteggiato con la adozione di provvedimenti interni dell'Ufficio stesso, ufficio di non rilevanti dimensioni ed organico che già sopporta un carico notevole sia penale che civile;

ritenuto che la funzione di giudice delegato ai fallimenti ed alle procedure concorsuali sia funzione di estremo rilievo, insuscettibile di permanere in stato di quiescenza fino alla assegnazione ad altro magistrato ordinario, che, nell'immediato, non pare essere possibilità concreta a breve termine;

ritenuto che, avuta ulteriore interlocuzione con il Presidente del Tribunale di Livorno, la supplenza può essere parziale e limitata a due giorni alla settimana, da concordare al momento della esecuzione del decreto di supplenza fra i Dirigenti degli Uffici giudiziari fruitore e servente;

ritenuto che sussistano le condizioni fissate dall'art. 62 comma secondo della Circolare CSM 26 giugno 2018 P 11315\2018;

rilevato che in data 20 settembre 2022 è stato effettuato interpello distrettuale per la copertura del posto tabellare di giudice delegato ai fallimenti ed alle procedure concorsuali del Tribunale di Livorno in supplenza parziale, da concordare al momento della esecuzione del decreto di supplenza fra i Dirigenti degli Uffici giudiziari fruitore e servente, e per la durata di sei mesi;

rilevato che l'interpello è stato senza esito;

ritenuto pertanto che debba procedersi alla individuazione del magistrato che sarà assegnato in supplenza presso l'Ufficio fallimenti del Tribunale di Livorno secondo i criteri fissati dal decreto di questa Presidenza nr 77\2020 del 13 febbraio 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2022 (Tabelle infradistrettuali);

ritenuto che sulla base delle tabelle infradistrettuali sopra citate il Tribunale di Livorno è



"abbinato" con i tribunali di Lucca, Pisa e Pistoia;

ritenuto che ragioni di contiguità territoriale impongono di operare la prima valutazione sull'organico del tribunale di Pisa, ufficio giudiziario prossimo a Livorno;

rilevato che per quanto attiene al Tribunale di Pisa l'organico del predetto Tribunale non vede la presenza di magistrati ordinari che abbiano superato la prima valutazione di professionalità supplenza (art. 20 della Circolare CSM 26 giugno 2018 P 11315\2018) utilmente applicabili in ossequio ai criteri già indicati nel corpo del presente decreto (specificità della funzione);

rilevato che pertanto deve procedersi alla valutazione comparativa tra i Tribunali di Lucca e di Pistoia;

rilevato che il Tribunale di Lucca ha allo stato una scopertura giuridica ed effettiva dell'8% in relazione alla qualifica di giudice ordinario, ed una scopertura giuridica ed effettiva del 42% per quanto attiene ai magistrati onorari, mentre il Tribunale di Pistoia risulta avere un unico magistrato in astensione per maternità dal 12 settembre 2022 (Dott.ssa Lucia Leoncini) ed una scopertura giuridica ed effettiva del 22% per quanto attiene ai magistrati onorari;

rilevato che pertanto deve indicarsi il Tribunale di Pistoia come quell'ufficio giudiziario che, nel raffronto, presenta la minore scopertura di organico, e che deve quindi essere servente per la applicazione in supplenza richiesta dal Presidente del Tribunale di Livorno;

rilevato che i due magistrati del Tribunale di Pistoia che, secondo le attribuzioni tabellari, presentano le specificità professionali richieste per la applicazione in supplenza sono la Dott.ssa Nicoletta Curci ed il Dott. Sergio Garofalo;

rilevato che il Dott. Sergio Garofalo presenta una minore anzianità di servizio (V° valutazione di professionalità conseguita) rispetto alla Dott.ssa Nicoletta Curci (VI° valutazione di professionalità conseguita), essendo peraltro entrambi magistrati di accertata professionalità ed esperienza che ben possono sopportare una applicazione parziale in supplenza limitando il pregiudizio per la funzionalità dell'Ufficio di appartenenza;

Rilevato che sulla base quindi dei criteri fissati nel decreto numero 77/2020 di questa Presidenza, il magistrato che può essere utilmente applicato in supplenza all'ufficio fallimentare del tribunale di Livorno deve essere individuato nel giudice Dottor Sergio Garofalo il quale esercita attualmente identità di funzioni, e risponde criteri della anzianità crescente, non risultando avere cause personali di esclusione;

sentito il Presidente del Tribunale di Pistoia il quale ha riferito che il collega è attualmente gravato da un ruolo consistente per quanto attiene alle procedure fallimentari ma, al contempo, si è reso disponibile a operare, in conseguenza della applicazione in supplenza, una rimodulazione del carico del magistrato applicato;

ritenuto che pur tenute nella dovuta considerazione le esigenze rappresentate dal dirigente



del tribunale di Pistoia deve comunque procedersi all' applicazione in supplenza del magistrato sopraindicato all'ufficio fallimentare del tribunale Livorno, quanto meno per l'espletamento delle attività urgenti ed indifferibili;

P.Q.M.

Visti gli art.li 62 e segg. della Circolare CSM 26 giugno 2018 P 11315\2018

DECRETA

la applicazione in supplenza al fine di svolgere le funzioni civili speciali fallimentari presso il tribunale di Livorno del **Dottor Sergio Garofalo**, giudice attualmente in servizio presso la sezione civile del tribunale di Pistoia, **per due giorni alla settimana da concordarsi dai rispettivi Dirigenti dei tribunali interessati e per la durata di mesi sei;**

DISPONE

la esecutività del presente provvedimento all'esito del parere del Consiglio Giudiziario, stante l'esigenza di garantire la regolare programmazione delle attività dei tribunali interessati, e la trattazione effettiva delle cause già fissate;

MANDA

Alla segreteria per la comunicazione al magistrato interessato Dott. Sergio Garofalo, ai Presidenti dei tribunali di Pistoia e di Livorno, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e di Livorno.

DISPONE

Stante la urgenza, la trasmissione del presente decreto al Consiglio giudiziario per la seduta del **3 novembre 2022** e, previo parere di questo, al Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

Alessandro Mencini

